



Napoli, 24 novembre 2022

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per le Risorse Finanziarie

La Direttrice Generale

A tutte le Direzioni Generali
Agli Uffici Speciali e alle Strutture di Missione
Loro Sedi

e, per conoscenza,
All'Assessore Regionale al Bilancio
All'Ufficio del Capo di Gabinetto del Presidente
All'Organismo Indipendente di Valutazione
Loro Sedi

Oggetto: Decreto Ministeriale 18 gennaio 2008 n. 40, concernente “Modalità di attuazione dell’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602. Ulteriori chiarimenti.

Premessa

Nel quadro generale delle disposizioni che riguardano i Pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni, ha assunto una notevole rilevanza - soprattutto per l’ampia sfera di applicazione - la disciplina recata dall’*art. 48-bis* del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 che - nella sua attuale formulazione - prevede che le Amministrazioni Pubbliche, prima di effettuare il Pagamento - a qualunque titolo - di un importo superiore a **5.000€uro**, debbano verificare se il Beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più Cartelle di Pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a detto importo e, in caso affermativo, debbano sospendere il pagamento, segnalando la circostanza all’Agente della Riscossione competente per territorio, per l’esercizio dell’attività di Riscossione delle somme iscritte a Ruolo.

Con la presente Circolare vengono forniti alcuni chiarimenti e istruzioni operative a cui attenersi nella adozione dei Provvedimenti (Decreti) di Liquidazione, ai fini della corretta applicazione dell’*art. 48-bis* del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602.

1. sull’indicazione della natura giuridica del Beneficiario e della causa del Pagamento

Ancorché l’*art. 48-bis* - almeno nella sua struttura di base - sia in vigore da oltre dieci anni, continuano a presentarsi alcune criticità che derivano sostanzialmente dagli Atti di Liquidazione presupposti, allorquando non specificano gli **elementi essenziali** che rilevano ai fini dell’**esclusione dal generale Obbligo di Verifica**, come nel caso - ad esempio - di mancata specificazione della **natura giuridica del Beneficiario** o, anche, del **Titolo (Causa) della Liquidazione - Pagamento**.

Tali **elementi** vanno tutti obbligatoriamente indicati nel cd. **decretato** dei Provvedimenti di Liquidazione, essendo indispensabili ai fini della sua corretta applicazione (che - come è noto - compete agli Uffici di questa Direzione): la loro imprecisa o mancata esplicitazione nei

Direzione Generale per le Risorse Finanziarie - 50.13.00

80143 Napoli, Via Giovanni Porzio - Centro Direzionale “Isola C5” - Telefono +39 081 7968881 - **em@il: dg.13@regione.campania.it**

Provvedimenti di Liquidazione incide negativamente sui Tempi dei Pagamenti e alimenta anche il rischio di legittime contestazioni da parte dei Beneficiari, che non potranno essere - in alcun modo - addebitate a questa Direzione.

2. sulle Liquidazioni susseguenti a precedenti Cessioni del Credito

Modalità diverse di applicazione dell'art. 48-bis sono invece previste nel caso in cui la Liquidazione - Pagamento sia preceduta da Cessione del Credito e - a seconda che il Cedente abbia prestato, o meno, il proprio assenso a fare effettuare immediatamente la verifica di inadempienza "a proprio carico" - possono fundamentalmente verificarsi due situazioni:

a) se il Cedente ha prestato il proprio assenso (secondo il procedimento descritto nella Circolare n. 29/R.G.S. del 2009), l'Amministrazione (ceduta) è tenuta a dare notizia degli esiti della verifica anche al Cessionario e, solo in caso di "*non inadempimento*" del Cedente, l'Amministrazione dovrà effettuare la verifica *ex art. 48-bis* esclusivamente nei confronti del Cessionario, al momento della successiva Ordinazione al Pagamento;

b) se - al contrario - il Cedente non ha prestato il proprio assenso a far effettuare immediatamente la verifica prevista dall'*art. 48-bis* (a prescindere dall'accettazione - anche tacita - della Cessione), l'Amministrazione ceduta è tenuta ad effettuare la verifica *de qua* nei confronti del solo Cedente del credito anche nella fase di Ordinazione del Pagamento a favore del Cessionario, che è da ritenere - peraltro - consapevole del rischio che il Cedente possa poi risultare inadempiente agli obblighi di versamento di Cartelle di Pagamento (MEF - RGS, Circolare n. 41794 del 21 marzo 2018).

Per quanto chiarito, in entrambe le situazioni, le Strutture devono esplicitare nel Provvedimento di Liquidazione (susseguente a Cessione del Credito) se il Cedente abbia prestato, o meno, il proprio assenso a far effettuare immediatamente "a proprio carico" la verifica prevista dall'*art. 48-bis* del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, anche con l'indicazione del correlato esito.

Difatti, solo in presenza di tale precisa esplicitazione gli Uffici di questa Direzione potranno effettuare - nella Fase di Ordinazione al Pagamento al Cessionario - la predetta verifica "a seconda dei casi" nei confronti dello stesso Cessionario o del Cedente.

Diversamente, non potrà essere data esecuzione al Decreto e - anche in tali casi - eventuali conseguenze negative che derivano dalla incompletezza degli Atti di Liquidazione non potranno - in alcun modo - essere addebitate a questa Direzione.

il Dirigente dell'Ufficio di Staff 93
Aurelio Vaccher

la Direttrice Generale
Antonietta Mastrocola